

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 762-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1985

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta per la concessione di un contributo finanziario, effettuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Lo Scambio di Note tra Italia e Malta per la concessione di un contributo finanziario — che fa seguito agli accordi sottoscritti il 15 settembre 1980 — è stato effettuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984 e prevede la corresponsione al Governo maltese di un importo arrotondato di 14 milioni di dollari USA a titolo di contributo finanziario in sostituzione del precedente impegno contenuto nel protocollo italo-maltese che è parte integrante del sistema degli accordi del 1980.

Nel detto protocollo (articolo 3) era prevista un'erogazione di fondi da parte italiana per un ammontare di 20 milioni di dollari USA da utilizzare entro il 1983 facendo ricorso alla legge n. 38 del 9 febbraio 1979, per la realizzazione di programmi di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, tecnico e culturale dell'isola di Malta.

Sarà bene ricapitolare gli impegni assunti dal Governo italiano e dalla Repubblica di Malta con gli accordi sottoscritti il 15 settembre 1980.

Il Governo italiano, riconoscendo la neutralità di Malta, si impegnava a corrispondere a quello maltese:

a) un contributo diretto all'erario maltese di 60 milioni di dollari USA in quote da 12 milioni di dollari USA all'anno;

b) un credito finanziario agevolato di 15 milioni di dollari USA, destinato a progetti di sviluppo da individuare di comune accordo;

c) un ammontare di almeno 4 milioni annui di dollari USA da utilizzare entro il 1983.

Il Governo di Malta dichiarando la neutralità dell'isola si impegnava a non partecipare ad alleanze militari; a non creare basi militari straniere nel proprio territorio e a non consentire a forze straniere l'uso di qualsiasi tipo di installazioni militari; a usare i propri cantieri per la riparazione di navi militari, con esclusione di quelle ap-

partenenti alle due superpotenze; a non ammettere sul proprio territorio personale militare straniero, salvo in casi limitati ed eccezionali.

Mentre i due primi impegni assunti dal Governo italiano sono stati adempiuti, il terzo, previsto all'articolo 3 del protocollo del 1980, ha subito una parziale battuta d'arresto per le difficoltà e per le peculiarità tecniche collegate all'applicazione della legge n. 38 del 1979.

Per adempiere agli impegni rimasti sospesi si è addivenuti allo Scambio di Note fra il Governo italiano e il Governo maltese di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge. Nella relazione allegata il Governo italiano ha fatto anche sapere che il Governo di Malta ha interesse ad ottenere anticipazioni da parte di un Istituto di credito pari all'importo concordato.

Con la ratifica dell'accordo del 1984 si dà corso, quindi, ai precedenti impegni assunti nel 1980, ai quali si è pervenuti anche attraverso una serie di trattative iniziate sin dal 1977 con la partecipazione dell'Italia, della Francia, della Repubblica federale tedesca e della Libia e definitivamente maturata per volontà comune dell'Italia e di Malta.

Il provvedimento in oggetto ribadisce l'interesse italiano ad incrementare per il futuro i rapporti di cooperazione con Malta e sotto il profilo politico a mantenere l'impegno di neutralità dichiarato dal Governo di La Valletta, e ad avviare il negoziato sul nuovo accordo con Malta per consentire l'ancoraggio del Governo maltese all'Occidente, obiettivo comune a tutti i Paesi della CEE.

Poichè lo Scambio di Note consente di adempiere un impegno di natura finanziaria già assunto in precedenza e si inquadra nella politica internazionale seguita dall'Italia che sta svolgendo un ruolo di pacificazione nell'area del Mediterraneo, si raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

VELLA, relatore

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

**sul disegno di legge:**

18 luglio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

---

**su emendamento:**

5 febbraio 1984

La Commissione, esaminato l'emendamento al disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Il Gruppo comunista esprime l'auspicio (e l'invito al Governo) che nel futuro le clausole di copertura finanziaria vengano formulate, specialmente quando riferite a ratifiche ed esecuzioni di accordi internazionali, con maggiore correttezza, al fine di evitare fenomeni come quelli relativi all'emendamento in questione e tali da sostanziare un caso di copertura finanziaria di spese relative a trattati internazionali a valere su accantonamenti di fondo globale originariamente destinati per finalità del tutto diverse.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta relativo alla concessione di un contributo finanziario, effettuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo Scambio di Note stesso.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 28 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

*Identico.*